

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 100156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Transavia - Assicurazione Annullamento

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche e limitazioni della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza annullamento a copertura di un viaggio connesso ad un volo Transavia, effettuato dall'Assicurato a solo scopo turistico, entro la durata massima di 31 giorni. La polizza è dedicata esclusivamente a persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo della penale che la compagnia aerea addebiterà all'Assicurato e, purché assicurati e partecipanti al medesimo viaggio, ai componenti della sua famiglia e ai compagni di viaggio, in caso di modifica o annullamento del volo e interruzione anticipata del viaggio nei casi di:
 - malattia grave, infortunio grave o morte dell'Assicurato, di un suo familiare e, purché anch'egli assicurato, di un compagno di viaggio;
 - impossibilità di sottoporsi alle vaccinazioni necessarie per il Paese di destinazione del viaggio;
 - malattia grave improvvisa, infortunio grave o morte di uno dei membri della famiglia all'estero che avrebbe dovuto ospitare l'Assicurato;
 - danni all'alloggio prenotato per le vacanze dell'Assicurato;
 - danni a beni del patrimonio dell'Assicurato o del suo datore di lavoro tali da richiedere urgentemente la presenza dell'Assicurato stesso;
 - involontaria disoccupazione dell'Assicurato a seguito di totale o parziale chiusura della società presso la quale lo stesso lavorava;
 - accettazione di un lavoro di minimo 20 ore settimanali, per una durata minima di 1 anno o a tempo indeterminato, da parte di un Assicurato disoccupato;
 - imprevista indisponibilità di una casa in affitto durante il periodo pianificato per il viaggio, per la quale l'Assicurato si sia prenotato almeno 6 mesi prima della data di prenotazione del viaggio/locazione;
 - complicazioni durante le prime 26 settimane di gravidanza dell'Assicurato o del partner convivente;
 - necessità per l'Assicurato di ripetere durante il viaggio assicurato un esame di studi;
 - presentazione della richiesta di divorzio da parte dell'Assicurato o del coniuge dopo la prenotazione del viaggio.

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente derivante da, relativo a o in ogni modo collegato al COVID-19 o sue diffusioni
- ✗ Viaggi intrapresi verso un territorio dove sia in vigore un divieto o una limitazione emessi da un'Autorità pubblica competente al momento della partenza
- ✗ Sinistri derivanti da atti di terrorismo, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico
- ✗ Viaggi per motivi di studio, lavoro, tirocinio e viaggi finalizzati ad un soggiorno "au-pair"
- ✗ Sinistri derivanti da tumulti, sommosse civili
- ✗ Eventi derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura
- ✗ Sinistri derivanti da malattie che siano l'espressione di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato
- ✗ Sinistri derivanti da infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della polizza e da eventi non oggettivamente documentabili
- ✗ Negazioni di visti consolari

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! Le persone fisiche di età inferiore ai 18 anni sono assicurabili a condizione che siano iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato e i relativi nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione
- ! La copertura assicurativa deve essere stipulata da maggiorenni contestualmente all'acquisto del volo o al più tardi entro 7 giorni da tale data ed in ogni caso non oltre il primo check-in

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le destinazioni assicurabili sono Europa e Mondo. La destinazione assicurata è indicata nel Certificato di Assicurazione
- ✓ La copertura non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi o territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba, Crimea



Che obblighi ho?

- Dichiarare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- In caso di sinistro darne avviso al vettore e/o al tour operator e successivamente denunciarlo all'Assicuratore entro 72 ore da quando la causa della rinuncia al viaggio si è verificata, e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso, fornendo tutta la documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro
- Se per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il premio assicurativo deve essere pagato per intero mediante carta di credito all'acquisto della presente polizza tramite Transavia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia modifica/annullamento del viaggio decorre dalle ore e dalla data di acquisto della polizza ed è operante:

- per i voli di sola andata, fino alla fruizione del primo servizio ovvero al momento del primo check-in del volo di andata;
- per i voli di andata e ritorno, fino al momento del check-in del volo di ritorno.

La garanzia interruzione di viaggio decorre dal momento del primo check-in del volo di andata e termina al momento del check-in del volo anticipato di ritorno.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo, senza obbligo di disdetta.

L'Assicurato ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere al Servizio Clienti Transavia al seguente recapito: +39.02.27095.478, al costo previsto dal piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.

Assicurazione Viaggi

CHUBB

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Transavia – Assicurazione Annullamento

DIP Aggiuntivo realizzato in data: giugno 2020. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS 100156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'Impresa risarcisce i danni fino ai massimali di seguito indicati:

Sezione	Garanzie	Massimali per Assicurato e per evento (€)
ANNULLAMENTO	Modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio	Vedi la voce "Valore del viaggio assicurato"



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	✗ Sinistri derivanti da situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di potere ✗ Sinistri derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti
-----------------------	---

	✗ Sinistri derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale ✗ Sinistri derivanti da scioperi ed agitazioni di lavoratori non note all'Assicurato al momento in cui si intraprende il viaggio ✗ Sinistri derivanti da patologie riconducibili ad epidemia aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile ✗ Sinistri derivanti da quarantene ✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali ✗ Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici ✗ Incidenti, danni, perdite o costi che potevano ragionevolmente essere previsti prima di intraprendere il viaggio ✗ Sinistri derivanti da atti di temerarietà ✗ Sinistri derivanti da atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo ✗ Sinistri derivanti da guida non autorizzata/senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore ✗ Sinistri derivanti da guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di guida superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato ✗ Sinistri derivanti da navigazione a vela in solitaria o con imbarcazioni non adatte o non equipaggiate per l'utilizzo in mare ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di sport aerei e dell'area in genere, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta ✗ Sinistri derivanti dalla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore, salvo le stesse abbiano carattere ricreativo ✗ Sinistri derivanti da escursioni in montagna, salvo laddove si svolgano su strade e siti che sono accessibili, anche senza difficoltà, ad escursioni non esperti ✗ Conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti ✗ Falsa dichiarazione ✗ Sinistri derivanti da dolo o colpa dell'Assicurato ✗ Tentato suicidio o suicidio ✗ Infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della polizza ✗ Interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla stessa oltre la ventiseiesima settimana di gestazione ✗ Casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore e anche direttamente all'Impresa la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro 72 ore dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio ✗ Furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio ✗ Fallimento del vettore, del tour operator e dell'organizzatore del viaggio ✗ Tasse di imbarco, visti ✗ Casi di chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali
- ! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni o garanzie, l'Impresa non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione
- ! Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: - Fornire all'Impresa ogni informazione e documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro ed ogni altra informazione e/o documentazione indicata in polizza - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: A seconda della tipologia di evento o della complessità del sinistro, la relativa pratica potrà essere gestita o direttamente dall'Impresa o da Società terze regolarmente incaricate dall'Impresa.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate
Rimborso	- In caso di recesso sarà restituito il premio di polizza, al netto delle imposte dovute se già corrisposte da parte dell'Impresa, senza l'applicazione di alcuna penale



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale.
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi, oltre il diritto di recesso, in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti ad un viaggio, di sola andata o di andata e ritorno, effettuato per il tramite di un volo prenotato con Transavia che abbia origine in Italia.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 44%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONEASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Annullamento

Convenzione n° ITBOTY03213_TRS004

Contratto di Assicurazione

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui
alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Data di aggiornamento: giugno 2020

Parla con noi

Richiedere le prestazioni di Assistenza e per assistenza medica d'urgenza	Chubb ASSISTANCE +39.02.27095.478 Centrale Operativa 24 ore su 24
Ricevere informazioni sulle garanzie prestate o su come esercitare il diritto di recesso	SERVIZIO CLIENTI Chubb +39.02.27095.478 <i>(Lunedì-Venerdì 9:00-17:00, esclusi i festivi)</i> posta elettronica all'indirizzo email: servizioclienti.chubb@chubb.com .
Esercitare il diritto di recesso o risolvere il contratto	SERVIZIO CLIENTI TRANSAVIA +39.02.27095.478
Denunciare Sinistri	UFFICIO SINISTRI Chubb posta elettronica all'indirizzo email: chubb.denunce@chubb.com ; lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE, – Via Fabio Filzi, n. 29 – 20124 Milano; fax: 02.27095.447.
In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro	UFFICIO SINISTRI Chubb +39.02.27095.478 <i>(Lunedì-Giovedì 9:00-17:00 – Venerdì 9:00-13:00, esclusi i festivi)</i>
Reclami sul contratto o sulla gestione dei Sinistri	<i>in forma scritta:</i> Chubb European Group SE – Ufficio Reclami – Via Fabio Filzi, 29, 20124 Milano; Fax : 02.27095.430; Mail: ufficio.reclami@chubb.com .

INDICE

Parla con noi	1
Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA	3
Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	7
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 2) Modalità di comunicazione e all'Assicurato della documentazione contrattuale	7
Art. 3) Criteri di stipula dell'assicurazione	7
Art. 4) Pagamento del Premio	7
Art. 5) Effetto e durata del Contratto	7
Art. 6) Diritto di recesso	8
Art. 7) Altre assicurazioni	8
Art. 8) Diritto di rivalsa	8
Art. 9) Foro competente	8
Art. 10) Oneri fiscali	8
Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge	8
Art. 12) Termini di prescrizione	9
Art. 13) Ambito di operatività	10
Art. 14) Persone assicurabili	10
Art. 15) Infortuni coperti dalla Polizza	10
A. Premessa	10
B. Malore	10
C. Rischio guerra	10
Tabella delle prestazioni e degli indennizzi	11
PRESTAZIONI ASSICURATE	11
Art. 16) Garanzia modifica /annullamento del volo e interruzione di viaggio	11
SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI	13
Art. 17) Persone non assicurabili e limiti d'età	13
Art. 18) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni	13
Art. 19) Esclusioni specifiche	14
Garanzia modifica /annullamento del volo e interruzione di viaggio	14
Art. 20) Limiti di sottoscrizione	15
Art. 21) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro	15
Art. 22) Esclusioni e di compensazioni alternative	15
SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO	16
Art. 23) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro	16
Art. 24) Onere della prova	17
Art. 25) Controversie	17
Art. 26) Pagamento dell'Indennizzo	17
Informazioni Sul Trattamento dei Dati Personali	18
I Nostri Contatti	19

Sezione 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Accessori per auto e veicoli a motore: portapacchi, portabagagli sul tettuccio, porta-biciclette, attrezzature per biciclette e veicoli a motore, catene da neve, apparecchiature audio/per la trasmissione per auto (integrate o meno) dotate unicamente di connessione a batteria, musicassette e CD presenti nel veicolo, nonché parti di ricambio (limitatamente a: cinghie a serpentina, candele, cavi candele, calotta dello spinterogeno, ruttori e lampadine).

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, partecipante al viaggio, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione Assistenza: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Assicurazione Infortuni: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore si impegna a garantire all'Assicurato un indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.

Assistenza: l'aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato tramite la Centrale Operativa e fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

B

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell'Assicuratore, le prestazioni di assistenza previste dal presente contratto di assicurazione.

Certificato di Assicurazione: il documento emesso dall'Assicuratore ed intestato al Contraente, che prova la copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante della polizza.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Compagno di viaggio: la persona che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato, risulta con questi regolarmente iscritto nel medesimo viaggio e sia anch'egli assicurato, così come risultante dal relativo Certificato di Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un rischio al quale lo stesso è esposto.

Conviventi: individui maggiorenni domiciliati e/o residenti nella medesima abitazione così come risultante dallo stato di famiglia e/o certificato anagrafico.

Coppia: il nucleo composto da marito e moglie oppure da due individui maggiorenni conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Corredi fotocineottici: gli strumenti accessori alle apparecchiature fotografiche, video ed audio.

D

Danneggiamento: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante il viaggio a seguito di collisione, urto o rottura.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Data di acquisto della polizza: data indicata alla voce corrispondente nel Certificato di Assicurazione.

Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un sinistro.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Documenti di viaggio: passaporto, biglietti di volo, voucher, patenti di guida, visti, documenti identificativi e permessi turistici.

Domilio: il luogo in Italia dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

E

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Estero: qualunque territorio o Paese al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Europa: i Paesi dell'Europa geografica (compresa l'Italia) e i seguenti Paesi, Azzorre, Canarie, Madeira, Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia.

F

Famiglia: il marito e la moglie (nonché i partner maggiorenni conviventi così come risultante da stato di famiglia) insieme ai loro figli di età inferiore a 27 anni legalmente a loro carico inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati. Si intendono altresì ricompresi nella definizione di "Famiglia" il singolo genitore insieme ai propri figli di età inferiore a 27 anni legalmente a carico di questi, inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e/o le persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La Franchigia si dice "**Assoluta**" quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La Franchigia si dice invece "**Relativa**" quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della Franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna Franchigia.

Esempio di funzionamento di Franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Frattura: una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.

G

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Giorno di Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.

Gruppo: i viaggiatori di cui almeno uno maggiorenne, non rientranti nella definizione di "Coppia" e "Famiglia", iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente ed il cui nominativo è indicato nel Certificato di Assicurazione. Il gruppo può essere composto da un minimo di due a un massimo di nove persone.

I

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

L

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

M

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato stesso.

Malattia preesistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza non note all'Assicurato prima della stipula della polizza.

Malattia pregressa: la malattia preesistente e nota all'Assicurato antecedentemente alla stipula della polizza.

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

Mondo: tutti i Paesi del Mondo ad eccezione di Cuba e dei Paesi indicati nell'articolo "Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni".

P

Penale: costi addebitati all'Assicurato dal vettore e non rimborsati in caso di modifica o annullamento del volo, incluso il prezzo del biglietto nei limiti in cui lo stesso non sia rimborsabile.

Periodo di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto riportate nella Scheda di Polizza.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l'assicurazione infortuni appartiene. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Q

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

R

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora abituale e come risultante da certificato anagrafico.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Ricovero: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. **Resta escluso l'accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.**

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

S

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso assicurato.

Sottolimito: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Strutturaricettiva: gli alberghi, villaggi albergo, motel, residenze turistiche alberghiere "residence", bed and breakfast, centri di benessere.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

T

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.

Terzi: qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché degli altri parenti od affini con lui conviventi.

Transavia: le società Transavia Airlines C.V. Piet Guilonardweg 15, 1117 EE Schiphol Airport, Netherlands, Company number 34035297 e Transavia France S.A.S. 3 Allée Hélène Boucher, Bât. 524, 91781 Wissous, France.

Trasporto Pubblico: veicolo di aria, terra o acqua preposto al trasporto di passeggeri previo pagamento e ad orari programmati di dominio pubblico.

U

Urgenza: una alterazione ordinaria delle condizioni di benessere dell'Assicurato in conseguenza di un infortunio qualora, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, sia tuttavia necessario adottare entro breve tempo l'opportuno intervento terapeutico.

V

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Vettore: l'impresa di trasporto aerea che effettua il volo.

Viaggio: il viaggio di sola andata o di andata e ritorno che abbia origine in Italia, abbia una durata massima di 31 giorni e sia effettuato per il tramite di un volo prenotato con Transavia, nonché il relativo soggiorno tra le date di inizio e fine del viaggio riportate nel Certificato di Assicurazione.

Volo: volo aereo acquistato tramite Transavia.

Sezione 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Modalità di comunicazione all'Assicurato della documentazione contrattuale

Il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal Contratto di Assicurazione;
- il Contratto per la sua sottoscrizione;
- durante la vigenza del Contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su carta, comunicando la propria volontà utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo email: servizioclienti.chubb@chubb.com;
- fax al numero +39 02 27095581;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Art. 3) Criteri di stipula dell'assicurazione

La copertura assicurativa deve essere stipulata:

- da persona maggiorenne dotata di capacità di agire o da persona giuridica;
- contestualmente all'acquisto del volo o al più tardi entro 7 giorni dall'acquisto del volo ed in ogni caso non oltre il primo check-in.

La copertura assicurativa può essere acquistata:

- per singolo viaggiatore;
- per la coppia;
- per la famiglia;
- per genitore con figli;
- per un gruppo;

così come definiti nel Capitolo "Definizioni" della presente polizza.

Art. 4) Pagamento del Premio

Il Premio assicurativo è valido esclusivamente, per le persone, le garanzie assicurative, la durata, la destinazione ed il prodotto prescelti dal Contraente ed indicati nel Certificato di Assicurazione.

L'ammontare del Premio, non frazionabile, è anch'esso indicato nel Certificato di Assicurazione e sarà pagato anticipatamente tramite carta di credito.

Art. 5) Effetto e durata del Contratto

L'assicurazione ha effetto dal momento dell'inizio del viaggio e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso così come indicato nel Certificato di Assicurazione e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 2709551 - Fax 02 27095333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Art. 6) Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere unilateralmente, senza doverne specificare il motivo, entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della Polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere ai recapiti indicati nella sezione “Parla con noi”.

In caso di recesso sarà restituito interamente il Premio di Polizza al Contraente.

Art. 7) Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di notificare quanto sopra, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, in dicendo a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del Danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso verso gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle Indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la propria quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 8) Diritto di rivalsa

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei Danni.

Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 9) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente Contratto di Assicurazione, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Le imposte indicate nel Certificato di Assicurazione sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento dell'acquisto.

Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto di Assicurazione in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati attraverso i canali indicati nella sezione “Parla con Chubb”.

In particolare, il Servizio Clienti è punto di contatto di ogni richiesta di informazioni e chiarimento indipendentemente dalla presenza di Sinistri, nell'ottica di agevolare e di applicare in concreto i suddetti principi di chiarezza, trasparenza e semplificazione contrattuale.

Art. 12) Termini di prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell'Assicuratore si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione o garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.

Sezione 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 13) Ambito di operatività

Ferme le limitazioni e le esclusioni indicate nella “Sezione 4 - Delimitazioni della copertura ed esclusioni”, le coperture assicurative della presente Polizza sono valide:

- per viaggi effettuati a solo scopo turistico;
- per viaggi di durata massima pari a 31 giorni;
- per gli Assicurati, dalle ore, dal giorno, per periodi e destinazioni indicati nel Certificato di Assicurazione;
- nel rispetto dei massimali, del prodotto e delle garanzie scelte;
- se il Premio di polizza è stato pagato.

Le destinazioni assicurabili sono Europa e Mondo così come definite nella “Sezione 1 - Definizioni di Polizza” che precede.

Art. 14) Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, partecipanti al viaggio e per le quali sia stato corrisposto il relativo Premio assicurativo.

Non è previsto un limite massimo di età assicurabile per la presente Polizza, tuttavia gli Indennizzi per alcune garanzie potrebbero essere ridotti o non dovuti in ragione dell'età dell'Assicurato. Tali riduzioni o limitazioni sono specificate nel Certificato di Assicurazione e nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi. Per determinare l'età dell'Assicurato si farà riferimento all'età che lo stesso aveva alla data di acquisto della polizza riportata sul Certificato di Assicurazione.

Le persone di età inferiore ai 18 anni sono assicurabili purché iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente a un adulto assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Art. 15) Infortuni coperti dalla Polizza

A. Premessa

Oltre a quanto riportato nella definizione di Infortunio delle “Definizioni di Polizza”, si precisa che sono considerati Infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi, anche:

- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni da sforzo (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali.

Sono compresi inoltre gli Infortuni subiti dall'Assicurato:

- derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere;
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad Infortuni risarcibili ai termini di Polizza;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive.

B. Malore

L'assicurazione comprende gli Infortuni sofferti in stato di malore o in coscienza.

C. Rischio guerra

Per le sole garanzie “Garanzia copertura delle spese mediche in viaggio”, “Assistenza in viaggio” e “Garanzia infortuni in viaggio” l'assicurazione è estesa agli eventi derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS L00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese.

Tabella delle prestazioni e degli indennizzi

Sezione	Garanzie	Massimali per Assicurato e per evento (€)
ANNULLAMENTO	Modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio	Vedi la voce "Valore del viaggio assicurato"

PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 16) Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio

L'Assicuratore, nei limiti previsti dalla presente Polizza, rimborserà l'importo della penale che il vettore addebiterà contrattualmente all'Assicurato, a fronte della modifica o annullamento del viaggio da parte di quest'ultimo, soltanto per i casi qui di seguito indicati, purché involontari ed imprevedibili al momento della stipula della Polizza:

- Malattia grave, Infortunio grave o morte dell'Assicurato, di un suo familiare e, purché anch'egli assicurato, di un compagno di viaggio, a condizione che l'annullamento del viaggio sia certificato come necessario dal medico. Qualora l'Assicuratore lo richieda, l'Assicurato dovrà produrre un certificato medico che attesti la gravità della Malattia o dell'Infortunio, certificato che verrà esaminato dall'Assicuratore, assieme a tutti gli elementi utili ai fini di una valutazione complessiva, per definire l'effettiva necessità dell'annullamento del viaggio o l'esistenza di una causa ragionevole di annullamento o di interruzione anticipata del viaggio.
- impossibilità di sottoporsi alle vaccinazioni necessarie per il Paese (o i Paesi) di destinazione del viaggio certificata da parere medico, laddove tale impossibilità di sottoporsi alle dovute vaccinazioni non fosse prevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
- Malattia grave improvvisa, Infortunio grave o morte di uno dei membri della famiglia all'estero che avrebbe dovuto ospitare l'Assicurato, che renda pertanto impossibile accogliere l'Assicurato;
- gravi Danni all'alloggio prenotato per le vacanze dell'Assicurato, tali da comportare l'annullamento del viaggio pianificato, posto che l'Assicurato possa dimostrare che non sia disponibile, a un prezzo simile, nessuna alternativa equivalente di alloggio;
- Danni gravi a beni del patrimonio dell'Assicurato o del suo datore di lavoro tali da richiedere urgentemente la presenza dell'Assicurato stesso e tali da comportare dunque l'impossibilità a partecipare al viaggio;
- involontaria disoccupazione dell'Assicurato a seguito di totale o parziale chiusura della società presso la quale lo stesso lavorava;
- accettazione di un lavoro di minimo 20 ore settimanali, per una durata minima di 1 anno o a tempo indeterminato, da parte di un Assicurato disoccupato, laddove la firma del contratto di lavoro dipenda dalla presenza dell'Assicurato presso la sede della società del datore di lavoro, durante il periodo pianificato per il viaggio;
- imprevista indisponibilità di una casa in affitto durante il periodo pianificato per il viaggio, per la quale l'Assicurato si sia prenotato almeno 6 mesi prima della data di prenotazione del viaggio/locazione;
- complicazioni durante le prime 26 settimane di gravidanza dell'Assicurato o del partner convivente dell'Assicurato, a condizione che esse vengano accertate dal medico o dallo specialista curante;
- necessità per l'Assicurato di ripetere durante il viaggio assicurato un esame di studi, laddove il rinvio dello stesso non sia possibile e a condizione che l'esame sia necessario per completare un programma di studi pluriennale;
- presentazione della richiesta di divorzio da parte dell'Assicurato o del coniuge dopo la prenotazione del viaggio.

L'Assicuratore, entro i limiti previsti in Polizza, rimborsa la penale addebitata a:

- l'Assicurato;

- i com ponenti della sua famiglia;
- i com pagni di viaggio;

purché assicurati e partecipanti al medesimo viaggio.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento comunicato prima dell'inizio del viaggio.

L'Assicurato ha inoltre diritto all'Indennizzo qualora il viaggio o il soggiorno siano interrotti anticipatamente a causa di uno dei casi su indicati quali possibili cause di annullamento o modifica del viaggio, purché involontari ed imprevedibili al momento della stipula della polizza.

In questo caso l'Assicuratore indennizzerà i costi di viaggio del volo di ritorno.

MASSIMALE

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi, secondo il prodotto scelto dal Contraente e la destinazione del viaggio indicati nel Certificato di Assicurazione.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà effettuato considerando la data in cui si è manifestata l'insorgenza della causa che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato dal vettore in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento resterà a carico dell'Assicurato stesso.

La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito della stessa.

EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA

Le garanzie di cui al presente articolo sono operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia modifica/annullamento del viaggio decorre dalle ore e dalla data di acquisto della polizza ed è operante:

- per i voli di sola andata, fino alla fruizione del primo servizio ovvero al momento del primo imbarco aereo (check-in) del volo di andata;
- per i voli di andata e ritorno, fino al momento dell'imbarco aereo (check-in) del volo di ritorno.

La garanzia interruzione di viaggio decorre dal momento del primo imbarco aereo (check-in) del volo di andata e termina al momento dell'imbarco aereo (check-in) del volo anticipato di ritorno.

CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

L'Assicuratore, ad eccezione di quanto citato nelle esclusioni, rimborsa la penale addebitata all'Assicurato applicando l'eventuale Franchigia e fino a concorrenza del Massimale previsti nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi per Assicurato, Sinistro, prodotto e destinazione prescelti dal Contraente e indicati nel Certificato di Assicurazione.

SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 17) Persone non assicurabili e limiti d'età

Non è previsto un limite massimo di età assicurabile per la presente polizza, tuttavia gli Indennizzi per alcune garanzie potrebbero essere ridotti o non dovuti in ragione dell'età dell'Assicurato. Tali riduzioni o limitazioni sono specificate nel Certificato di Assicurazione e nella Tabella delle prestazioni e degli Indennizzi. Per determinare l'età dell'Assicurato si farà riferimento all'età che lo stesso aveva alla data di acquisto della Polizza così come riportata nel Certificato di Assicurazione.

Non sono assicurabili le persone di età inferiore ai 18 anni a meno che non iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente ad un adulto assicurato ed i cui nominativi siano indicati nel medesimo Certificato di Assicurazione.

Le garanzie assicurative di seguito riportate non sono valide per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS): "Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio".

Le relative coperture assicurative cessano con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Resta inteso pertanto che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 18) Esclusioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni

La presente polizza non fornisce copertura e in nessun caso offrirà alcun indennizzo o risarcimento per i sinistri di ogni tipo direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a o in ogni modo collegati con il **COVID-19** (inclusa ogni mutazione o variazione dello stesso) e/o con la sua diffusione. Nella misura in cui alcun termine o condizione della polizza dovesse porsi in contrasto con la presente esclusione, quest'ultima dovrà ritenersi prevalente.

Sono altresì esclusi Indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivanti direttamente o indirettamente da:

- situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasformazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- tumulti, sommosse civili;
- scioperi e agitazioni di lavoratori non note all'Assicurato al momento in cui intraprende il viaggio;
- patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o pregresse all'inizio del viaggio e note all'Assicurato;
- quarantene;
- viaggi per motivi di studio, lavoro, tirocinio e viaggi finalizzati ad un soggiorno "au-pair";
- viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

- cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- incidenti, danni, perdite o costi che potevano ragionevolmente essere previsti prima di intraprendere il viaggio;
- atti di temerarietà;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- navigazione a vela in solitaria o con imbarcazioni non adatte o non equipaggiate per l'utilizzo in mare;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- escursioni in montagna, salvo laddove si svolgano su strade e siti che sono accessibili, anche senza difficoltà, a escursionisti non esperti;
- le conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- sinistri verificatisi in conseguenza di rischiosa attività lavorativa manuale e/o attività lavorative svolte in mare aperto;
- negazione di visti consolari;
- falsa dichiarazione;
- dolo o colpa dell'Assicurato;
- tentativo di suicidio o suicidio.

****Avvertenza****

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Art. 19) Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni comuni, per ogni garanzia e prestazione valgono le seguenti esclusioni.

Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio

Sono inoltre esclusi:

- Infortuni, Malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della Polizza;
- interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione;
- casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore e anche direttamente alla Società la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro 72 ore dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
- sinistri derivanti da cause o eventi non documentabili;
- fallimento del vettore, del tour operator o dell'organizzatore del viaggio;
- tasse di imbarco, visti;
- chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa.

Art. 20) Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipula di più Polizze presso lo stesso Assicuratore a garanzia del medesimo rischio, al fine di elevare i capitali assicurati e/o prolungare la durata delle coperture.

Art. 21) Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzato, le somme assicurate per le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

La presente disposizione non si applica alla “Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito e dal valore della richiesta di indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per un'unica domanda di risarcimento.

Art. 22) Esclusione di compensazioni alternative

Qua lora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni o garanzie, la Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

Art. 23) Obblighi generali relativi alla denuncia del Sinistro

Condizioni comuni a tutte le garanzie e prestazioni.

1. In caso di Sinistro, l'Assicurato o chi agisce in sua vece deve:

- darne avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);
- mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso;
- in caso di Sinistro relativo alla garanzia "Garanzia modifica/annullamento del volo e interruzione di viaggio" darne avviso al vettore prima di contattare l'Assicuratore.

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il Sinistro all'Assicuratore entro 30 giorni dal rientro, fornendo all'Assicuratore l'insieme dei documenti utili alla gestione dell'Assicuratore, fatta salva la facoltà per l'Assicuratore di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perdendo il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se sia già iniziata la fase di liquidazione degli Indennizzi. La denuncia, completa di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro, deve pervenire all'Assicuratore utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.denunce@chubb.com;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE, - Via Fabio Filzi, n. 29 – 20124 Milano;
- fax: 02.27095.447.

In caso di richieste riguardanti le modalità di denuncia o lo stato del Sinistro, è possibile inoltre contattare il numero telefonico +39.02.27095.478 durante i seguenti orari: Lunedì-Giovedì 9:00-17:00 – Venerdì 9:00-13:00.

La Centrale Operativa è attiva 24 h su 24 h contattando il numero +39 02.27095.478.

DENUNCIA DEL SINISTRO GARANZIA MODIFICA/ANNULLAMENTO DEL VOLO E INTERRUZIONE DI VIAGGIO

In caso di Sinistro relativo alla presente garanzia, l'Assicurato deve darne avviso al vettore, tour operator prima di contattare l'Assicuratore. L'Assicurato dovrà inoltre effettuare entro 72 ore dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio e comunque entro e non oltre la data di inizio del viaggio stesso, una denuncia all'Assicuratore fornendo:

- dati anagrafici dell'Assicurato e recapito;
- numero di Certificato di Assicurazione;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal vettore, tour operator;
- quietanza di pagamento del viaggio con l'itinerario e relativo contratto di viaggio;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale.
- se di ordine medico, il certificato deve riportare la patologia, la data d'insorgenza e la prognosi della stessa e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- in caso di Ricovero, copia completa conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di fratture ossee, i referti radiografici e gli esami diagnostici effettuati;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia al viaggio;
- documenti di viaggio in originale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore per il rimborso del costo del viaggio non trattenuto a titolo di penale;
- copia della richiesta inoltrata dall'Assicurato al vettore, tour operator per il rimborso delle tasse di imbarco;
- copia della documentazione con provante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo del viaggio non trattenuto dal vettore, tour operator, a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria;

- copia della documentazione comprovante il rimborso all'Assicurato dell'ammontare del costo delle tasse di imbarco non trattenute dal vettore, tour operator a titolo di penale secondo quanto previsto dalla relativa regola tariffaria;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della vigente normativa in materia).

Art. 24) Onere della prova

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Assicuratore, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Art. 25) Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'Infortunio (o della Malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici a norma e nei limiti del presente Contratto. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l'Assicuratore comunica all'Assicurato il nome del medico che esso a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 26) Pagamento dell'Indennizzo

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione - ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario - in relazione al Sinistro, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

Informazioni Sul Trattamento dei Dati Personali

Per gli assicurati Chubb European Group

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, faxe social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951 – Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

